



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
 Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie  
 Ufficio per le politiche sociali e culturali  
 Il Coordinatore

2.15.3  
 noc. di legge  
 23 SET. 2005  
 norme

Prot. n. 10701



Al Consiglio Nazionale degli  
 Ingegneri  
 Alla cortese attenzione del  
 Presidente Dott. Ing. Sergio Polese  
 Via Arenula, 71  
 00186 ROMA

Consiglio Nazionale degli Ingegneri



Al Consiglio Nazionale degli  
 Architetti, Pianificatori,  
 Paesaggisti e Conservatori  
 Alla cortese attenzione del  
 Presidente Dott. R. SIRICA  
 Via S. Maria dell'Anima 10  
 00186 ROMA

OGGETTO: Procedura d'infrazione n.2005/4216 ex art.226 TCE: Normativa che stabilisce le tariffe professionali degli ingegneri.  
 Trasmissione lettera di risposta del Governo italiano.

Si invia, per opportuna conoscenza, in merito alla procedura d'infrazione citata in oggetto, copia della lettera di risposta del Governo italiano trasmessa alla Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'U.E. per il successivo inoltro alla Commissione europea.

Si coglie l'occasione per ringraziare per la fattiva, competente, puntuale collaborazione.

Armanda Bianchi Conti

Presidente <input checked="" type="checkbox"/>	Consigliere <input checked="" type="checkbox"/>
V. Presidente	Consigliere
.....	<i>all. legge</i>
.....	<i>prese del</i>
Consigliere Segretario <input type="checkbox"/>	.....
Biblioteca .....	.....



*Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento per le politiche comunitarie  
Ufficio per le politiche sociali e culturali*

*Il direttore generale*

Prot. 10335

13 SET. 2005

Alla  
Rappresentanza Permanente  
d'Italia presso l'U.E.  
BRUXELLES

e p.c.  
Ministero Affari Esteri  
- DGIE  
Ministero della Giustizia  
- DG Giust.Civile Uff. III  
- U.L.

ROMA  
Dipartimento per le politiche  
comunitarie  
- U.L.  
- Dott.ssa Casale

SEDE

OGGETTO: Procedure d'infrazione 2005/4216 ex art. 226 TCE : normativa  
che stabilisce le tariffe professionali degli ingegneri.

Con riferimento alla lettera della Commissione europea del 5.07.2005 n. 2452 relativa alla procedura in oggetto, dopo attento e approfondito esame condotto in sede di riunione di coordinamento con il Ministero della Giustizia, il Ministero per gli Affari esteri, i Consigli nazionali degli Ordini degli ingegneri e degli architetti, si precisa quanto segue.

1. La Commissione rileva la incompatibilità con gli art. 43 e 49 CE delle disposizioni italiane che fissano tariffe minime e in particolare dell'art. 2 della legge 2 marzo 1949, n. 143 (con le successive modifiche) e dell'art. 1 della legge 4 marzo 1958, n. 143 come modificata dalla legge 5 maggio 1976, n. 340.
2. Al fine di permettere, alla Commissione e a noi stessi, una analisi giuridica logica e corretta del rapporto tra normativa nazionale e diritto comunitario primario e derivato si ritiene necessario presentare un quadro il più possibile completo e chiaro delle disposizioni dell'ordinamento nazionale che disciplinano la materia per architetti e ingegneri civili e ambientali.

3. Le disposizioni cardine sono costituite dall'art. 2233 de Codice Civile secondo il quale *"1. Il compenso se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. 2. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e la decoro della professione. 3. (...)"* e dalla legge 4 marzo 1958, n. 143 come modificata dalla legge 5 maggio 1976, n. 340. E va chiarito, in via preliminare, che tale sistema delle tariffe non si applica alle altre professioni regolamentate facenti parte dell'Albo professionale dell'ordine degli ingegneri (es. ingegneri industriali e ingegneri dell'informazione) e dell'albo professionale dell'ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (es. pianificatore territoriale, paesaggista, conservatore dei beni architettonici ed ambientali).
4. Sulla base della normativa sopra citata la disciplina delle prestazioni tra il professionista e il cliente privato presenta i seguenti caratteri evidenziati anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sentenza 18.10.1988, n.5675):

- il compenso è liberamente contrattabile tra le parti ai sensi dell'art. 2233 c.c.;

- il patto sul compenso può anche derogare le tariffe professionali in quanto l'articolo unico della legge n. 340/1976, che stabilisce l'inderogabilità dei minimi di tariffa, non è assistito dalla sanzione della nullità per cui in mancanza di espressa previsione in tal senso il patto che se ne discosti non è affetto da nullità ai sensi dell'art. 1418, 1° comma, c.c.

Tra l'altro, assai rilevante risulta essere l'art. 2 della legge 2 marzo 1949, n. 143, il quale stabilisce gli onorari sulla base di quattro tipologie (a percentuale, a quantità, a vacanza, a discrezione) e, relativamente a quest'ultima tipologia, che presuppone l'accordo tra le parti, l'articolo unico della 143/1958, come modificata dalla legge 340/1976, esplicitamente dispone la non applicabilità dell'inderogabilità degli stessi. E ancora l'art. 5 della legge 143/1949 fornisce ampia e dettagliata descrizione delle attività rientranti in detta tipologia.

Il regime dei compensi risulta, quindi, improntato al principio della libertà contrattuale richiamato dalla Commissione al punto 3.3.1 della nota e, nel rimettere, in generale, alla autonomia delle parti la definizione del compenso, permette una "valutazione diretta dei costi indotti e una presa in considerazione delle esigenze e delle aspettative specifiche delle parti in causa".

5. La legge 17 febbraio 1994, n. 109, art. 17 paragrafo 12 ter, il decreto legge 65/1988 convertito in legge n.155 del 26.04.1989, richiamati dalla Commissione al punto 1 della nota, si riferiscono ad un regime del tutto diverso da quello che sembra essere l'oggetto della contestazione.

Dette norme, infatti, si riferiscono al settore pubblico e regolano le prestazioni erogate dagli ingegneri e architetti alla pubblica

Amministrazione. Il legislatore ha definito, così, un complesso quadro normativo che stabilisce nei dettagli e con precisione il contenuto delle prestazioni, il quadro delle responsabilità (obbligo di assicurazioni) e l'inderogabilità delle determinazioni tariffarie mitigata dalla possibilità di poter praticare, rispetto ad esse, uno sconto massimo del 20%.

In questo specifico contesto il costo delle prestazioni professionali si caratterizza come un elemento marginale nella selezione dell'ingegnere o dell'architetto a cui affidare l'incarico.

6. Il contesto comunitario di riferimento comprende, oltre gli articoli 43 e 49 del Trattato, anche la direttiva 85/384/CEE relativa alle attività nel settore dell'architettura (che comprende la maggior parte dei professionisti ai quali fa riferimento la normativa italiana oggetto dei rilievi della Commissione).

La direttiva settoriale, infatti, regola il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi dei professionisti che operano nel settore dell'architettura. Il suo Capitolo V reca specifiche disposizioni destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. L'articolo 22, in particolare, afferma che il professionista esercita la prestazione di servizi " con gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dello Stato ospitante, in particolare egli è soggetto alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo applicabili in detto Stato membro".

Dall'esperienza applicativa della direttiva, protrattasi per ben 17 anni, non risulta che le disposizioni nazionali *de quo* abbiano reso meno attraente, per il professionista non formato in Italia, l'entrata nel mercato professionale nazionale a titolo sia di stabilimento che di prestazione di servizi.

7. Infine, anche se non appare strettamente connesso con l'oggetto in analisi, si vuole fornire un sintetico quadro dello sfondo politico-normativo nel quale si inserisce la problematica in questione.

In Italia, già da alcuni anni, è aperto un intenso e vivace dibattito, in continua evoluzione, alimentato soprattutto dagli organismi professionali sempre più convinti della necessità di una completa riforma del sistema delle professioni fondato sul principio della qualità totale.

Anche nell'ambito della consultazione promossa dal Governo italiano a seguito della Comunicazione della Commissione sulla concorrenza nei servizi professionali è emerso un quadro professionale dinamico, attento e sensibile alle istanze comunitarie. E in particolare sul versante delle tariffe il principio della libertà contrattuale è risultato presente nella maggior parte delle legislazioni di settore.

Sul versante comunitario, poi, si affacciano sostanziali novità legislative come la direttiva di riconoscimento delle qualifiche professionali, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, e la proposta di direttiva relativa al mercato interno dei servizi.

Dette norme impegnano già l'Italia in una complessa azione

amministrativa di rivisitazione delle proprie procedure d'accesso e di esercizio dei servizi professionali con riferimento sia al diritto di stabilimento che alla prestazione temporanea degli stessi.

Tutto ciò premesso risulta evidente come il sistema dei servizi professionali italiano si presenti, oggi, in una fase caratterizzata da un forte dinamismo orientato sia da un quadro comunitario in continua evoluzione che dalla necessità di garantire un Mercato di alta qualità realmente sostenibile.

In chiusura si ritiene utile chiarire come con la presente risposta si sia voluto fornire alla Commissione elementi caratterizzati più da valori informativi che valutativi del quadro normativo che regola il regime dei compensi per architetti e ingegneri civili e ambientali. Naturalmente, se anche alla luce dei nuovi elementi forniti dovessero persistere dubbi o perplessità su ulteriori profili di incompatibilità con gli articoli 43 e 49CE, si assicura da parte del Governo una valutazione approfondita e attenta, al fine di garantire, al sistema giuridico italiano, piena coerenza con l'*acquis* comunitario.

Si sarà grati a codesta Rappresentanza se vorrà trasmettere, con cortese urgenza, quanto sopra, ai competenti Uffici della Commissione europea assicurando la piena disponibilità di questa Amministrazione per qualsiasi ulteriore necessario chiarimento.

Armanda Bianchi Conti

